

TI_GERICHTE 12.2010.15 vom 6. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.15

FR: TI_GERICHTE 12.2010.15 du 6 février 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2010.15 del 6 febbraio 2012

Regeste

Cessione - diritto alla prova - nullità della sentenza per mancata assunzione di prove rilevanti sul tema

Erwägungen

E. 5

In considerazione di quanto precede si deve concludere che a torto il primo giudice ha negato l'assunzione dei testi utili ad accertare se la cessione è valida oppure simulata, precludendosi così la possibilità di valutare l'opportunità dell'audizione dei medesimi testi sui temi indicati dall'attrice all'udienza preliminare. Il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che violazione dell'art. 8 CC (DTF 114 II 289, consid. 2a), violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall'art. 29 Cost. (Müller , Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, N. 106 ad art 4). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura formale e indipendente, è l'annullamento della sentenza emanata senza rispettarlo (Müller , op. cit., N. 100 ad art. 4), così come del resto previsto dall'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC-TI che commina la nullità dell'atto quando una parte non è stata messa in condizione di rispondere (ossia di essere sentita) oppure anche dall'art. 143 cpv. 1 CPC-TI che dispone l'annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito, in concreto individuate nell'art. 184 cpv. 1 CPC, quando la violazione arreca pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20 ottobre 1997, inc. n. 12.96.232, consid. 6).

E. 6

Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata dev'essere annullata e altrettanto deve valere (art. 144 cpv. 1 CPC-TI) per il precedente atto giudiziario rappresentato dall'ordinanza 25 aprile 2007. L'incarto ritorna al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi che precedono. La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico di AO 1 che in sede di risposta all'appello ha postulato l'integrale reiezione del gravame. Nella determinazione delle stesse, in applicazione degli art. 24 lett. b LTG 1965 e 13 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili, è stata considerata la natura particolare del presente giudizio che non pone fine al procedimento a livello cantonale. Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni previste all'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.